

CAPITOLO XII

SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ ISPETTORIALE

«Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come responsabili a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si è acquistata con il suo sangue- (At 20,28).

E evidente la comunanza di pensiero con la citazione riportata nel capitolo precedente. Ma è proprio di questo passo richiamare quel »testamento spirituale« di Paolo (Atti 20,17-38), che merita essere il documento base di ogni esercizio di autorità nella comunità.

Anzitutto è la stessa figura di Paolo a rendere testimonianza, mediante la forza della personale confessione, davanti agli anziani della Chiesa di Efeso: rivela la sua umiltà, che è benignità e tenerezza verso tutti, allude alle prove subite, in previsione di doverne subire di peggiori, eppur sempre nella fedeltà alla predicazione del Regno di Dio (20, 18-25), con totale disinteresse materiale (20, 33-35). In sintesi egli può dire: «Non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio» (20,27).

L'esortazione ai capi della comunità altro non è che l'invito a proseguire l'azione pastorale di Paolo: la cura attenta del gregge, che è anche vigilanza perché si aggirano lupi rapaci (richiama il linguaggio giovanneo del buon Pastore: cf. Gv 10); la cura di chi sente affidati a sé dallo Spirito coloro di cui è stato costituito pastore: la consapevolezza oltremodo responsabilizzante che 'proprietario' legittimo, unico Pastore è Gesù Cristo Crocifisso (20,28).

Non tralascieremo di notare l'ecclesialità di questo servizio pastorale («pascere la Chiesa di Dio»), non riducibile soltanto ai Vescovi o a chi lavora nelle strutture parrocchiali. Ma che riguarda chiunque, in comunione con il Vescovo e la Chiesa locale, fa da guida pastorale a una porzione del Popolo di Dio. Tanto più, si potrebbe dire, chi, come l'autorità ispettoriale, ha una specifica responsabilità nel concreto delle Chiese locali.

Secondo l'ordine adottato per la parte quarta, dopo il capitolo sulle strutture a livello mondiale segue quello sulle strutture ispettoriali.

Tale collocazione concorda pure con il ruolo specifico dell'Ispettorìa di fare da ponte tra le comunità locali e la comunità mondiale, che è la Congregazione intera.

L'ispettorìa «unisce» in una comunità più vasta diverse comunità locali (Cost 157) ed «esprime» la fraternità dei suoi confratelli con quelli di altre Ispettorie e di tutta la Congregazione.'

L'ordine interno del capitolo corrisponde a quello del capitolo precedente, con questa differenza, tuttavia, che prima di trattare del Superiore-Ispettore, del Consiglio ispettoriale e del Capitolo ispettoriale, si trovano alcuni articoli che concernono la divisione della Società in varie circoscrizioni giuridiche a sé stanti.

Pertanto il capitolo si presenta con la seguente articolazione:

Le circoscrizioni giuridiche.

- la competenza di erigerle, definirle, sopprimerle: - art. 156
- l'Ispettorìa: art. 157
- la Visitatoria: art. 158
- le Delegazioni ispettoriali: -art. 159
- l'iscrizione dei soci a una circoscrizione: art.160

2. L'Ispettore:

- *figura e compiti: art. 161*
- *- nomina e potestà: art. 162*
- *- durata in carica: art. 163*

3. Il Consiglio ispettoriale:

- compito generale e composizione: art. 164
- casi in cui è richiesto il consenso del Consiglio art 165
- *- condizioni per la nomina dei Consiglieri: art. 166 - designazione e durata in carica: art. 167*

' Cf. CGS, 512; Cast 58

- il vicario dell'Ispettore: art. 168
- l'economista ispettoriale: art. 169

4. Il Capitolo ispettoriale:

- natura e autorità: art. 170
- competenze: art. 171
- frequenza: art. 172
- composizione: art. 173
- voce attiva per l'elezione dei delegati: art. 174

Il commento che segue riguarda le singole quattro sezioni nella loro globalità, sottolineandone alcuni contenuti, senza fermarsi sui singoli articoli.

I. LE CIRCOSCRIZIONI GIURIDICHE (ART. 156.160)

Siccome il Codice di diritto canonico richiede che le Costituzioni indichino quali sono le «*circoscrizioni giuridiche*» ed a chi spetta di costituirle,² il capitolo si apre con una sezione dedicata a trattare di questo argomento nella sua generalità.

1.1 Circoscrizioni giuridiche e aserizione ad esse.

Un primo articolo, di carattere generale, afferma che la divisione della Società in circoscrizioni è di competenza del Rettor Maggiore con il suo Consiglio e che, in via ordinaria, la Società si articola in *Ispettorie* e *Visitorie* (Cost 156).

Al Rettor Maggiore viene conferita un'ampia facoltà di intervenire al riguardo per poter venire incontro alle esigenze della Congregazione sparsa nel mondo; ma, nella prassi ordinaria, si deve tener conto di quanto lo stesso Codice di diritto canonico prescrive circa il governo di

¹Cf. *CIC*, can. 581

una «Provincia» o di una «parte dell'Istituto ad essa equiparata»: tali circoscrizioni sono governate da un «Superiore maggiore», che ha potere ordinario, proprio o vicario.³

I due tipi di circoscrizione indicati dal Codice corrispondono nel nostro diritto proprio rispettivamente all'Ispettorìa, già introdotta da Don Bosco stesso fin dal 1879, quando l'espansione della Congregazione richiese una divisione territoriale⁴ e alla Visitatoria, contemplata già nei nostri Privilegi, come pure nelle Costituzioni anteriori al CGS.S Nella revisione operata dal CG22 la Visitatoria è stata inserita ufficialmente accanto alla Ispettorìa.

Le «Delegazioni direttamente dipendenti dal Rettor Maggiore», che erano state stabilite dal CG21, non sono più ritornate nel testo definitivo perché riguardavano «parti equiparate a una Provincia», come constava da tutta la loro struttura (unione di più case, Superiore con Consiglio, Capitolo proprio, Superiori locali con i rispettivi Consigli), e richiedevano quindi un Superiore con potestà ordinaria e non solo delegata. Difatti, in seguito all'approvazione e promulgazione delle Costituzioni, il Rettor Maggiore ha soppresso le Delegazioni direttamente da lui dipendenti e le *ha costituite* in Visitatorie *s ad eccezione* della Casa generalizia, la quale, essendo una comunità *sola e non* una parte equiparata a una Provincia, è stata posta alle dirette dipendenze del Rettor Maggiore.'

Nelle nuove Costituzioni viene anche precisata *l'appartenenza dei singoli soci a una determinata circoscrizione giuridica* (Cost 160). Per la sua professione religiosa dopo il Noviziato il socio non viene solo incorporato nella Società salesiana (cf. Cost 59 e 107), ma anche ascritto a quella circoscrizione giuridica per il cui servizio ha chiesto di essere ammesso. Questa espressione è stata scelta appositamente perché non sempre l'ispettore che ammette il candidato alla professione l'ascrive pure alla sua Ispettorìa (come, ad esempio, nel caso dei Noviziati interispettoriali).

s Cf. *CIC*, can. 620

a Cf. MB XIV, 41-42; cf. anche T. VALSECCHI, *Origine e sviluppo delle Ispettorìe salesiane*, in RSS n. 3, luglio-dicembre 1983, p. 252-273

5 Cf. Costituzioni 1966, art. 83

Cf. *4CG n. 312* (1985), p. 51-55

Ivi, p. 50-51

Un trasferimento temporaneo o definitivo da una circoscrizione ad un'altra rimane sempre possibile; le autorità competenti e le modalità procedurali vengono precisate nei Regolamenti generali (cf. Reg 151). Ivi si trova pure un articolo apposito sull'iscrizione di un confratello a una determinata casa salesiana (Reg 150), che diventa così a tutti gli effetti giuridici il suo domicilio religioso."

Un ultimo elemento che merita di essere messo in rilievo è che anche per l'erezione o modificazione delle circoscrizioni giuridiche viene applicato esplicitamente il principio della partecipazione e corresponsabilità (Cost 123): il Rettor Maggiore consulterà ampiamente i confratelli interessati prima di prendere una decisione (Cost 156). Lo stesso vale per il caso del trasferimento di un socio ad un'altra circoscrizione: anche in tal caso l'Ispettore dovrà udire il confratello interessato.

1.2 L'Ispettorìa.

Per l'Ispettorìa si è mantenuto, almeno per il testo ufficiale in lingua italiana, il termine scelto appositamente da Don Bosco stesso, a cui corrisponde il nome di «Ispettore» per il Superiore a capo di questa circoscrizione (Cost 161).⁹

Mentre l'art. 58, nella parte seconda, considerava l'Ispettorìa soprattutto sotto l'aspetto di comunità fraterna e apostolica, che sostiene e promuove, unisce e crea solidarietà, nell'art. 157 l'accento è posto sulla struttura apostolico-religiosa e sulla entità canonica, che gode dell'autonomia che le compete secondo le Costituzioni.

«L'Ispettorìa -- dice il testo -- *unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali*»: è caratteristico dell'Ispettorìa di collegare le comunità locali in un'unità più ampia, secondo un progetto apostolico unitario che traduce nel concreto delle Chiese particolari la missione dell'intera Società.

L'Ispettorìa è tipicamente una «struttura di mediazione»: da una parte, essendo incarnata in un territorio e in una Chiesa locale, essa è erede del senso del concreto che guidò Don Bosco nell'adattarsi alle si-

a Cf. CIC, can.
103⁹ Cf. MB
XIII, 280

tuazioni sociali ed ecclesiali che mutano; d'altra parte, la comunità ispettoriale richiama costantemente all'unità con la comunità mondiale, facendo sentire l'appartenenza al corpo della Congregazione e stimolando a un permanente confronto di fedeltà a Don Bosco. «Nessuna comunità ispettoriale -- scrisse il Rettor Maggiore **D. L. Ricceri** - è veramente leale con i suoi membri se non li conduce più in là di se stessa, nell'unità della Congregazione mondiale».¹⁰

Notiamo che, pur precisando aspetti canonici, le Costituzioni sottolineano ancora (come già nell'art. 58) che tale struttura è al servizio della comunione e della missione apostolica nelle Chiese particolari.

Nell'articolo viene anche ripresa l'idea, già espressa nell'articolo 120 (cf. il commento fatto a proposito del termine «si configura»), che l'Ispettoria incarna in un determinato territorio «la vita e la missione» della Congregazione, ossia il nostro carisma, l'identità della nostra vocazione. Ci devono essere «le condizioni *necessarie e sufficienti*» per *realizzare tale compito*, afferma l'articolo, e indica così un criterio generale per l'erezione di una Ispettoria, che rimanda di fatto ad altri criteri più specifici, come a quelli per l'azione salesiana (cf. Cost 40-43), a quelli per l'aspetto comunitario della missione (cf. Cost 44, come pure Cost 58, già ricordato sopra), o, infine, a quelli per l'inserimento nell'ambiente sociale (cf. Cost 7) ed ecclesiale (cf. Cost 48).

1.3 La Visitatoria.

La Visitatoria, come «parte equiparata», è affine ad una Ispettoria (Cost 158). Per questa circoscrizione si è voluto mantenere la denominazione già presente nel nostro diritto proprio (vedi i «Privilegi» dati alla Congregazione).

Essa viene costituita quando non si presentano le condizioni necessarie e sufficienti per erigere una Ispettoria. Vengono indicati alcuni motivi che possono impedire l'erezione di un'Ispettoria, come la scarsità del personale, l'insufficienza di mezzi finanziari; ma vi potrebbe essere anche qualche altra ragione per l'erezione di una Visitatoria, come

¹⁰ ACS n. 272 (1973), p. 21

ad esempio il fatto che non vi sia tutta la gamma della missione salesiana, ma solo un servizio specifico (è il caso della Visitatoria dell'Università Pontificia Salesiana).

D'altra parte la situazione geografica, il numero delle case o dei confratelli o altre circostanze (socioculturali, politiche ecc.) possono esigere che un- raggruppamento di case venga trattato come un'entità a sé stante, cioè come una parte da equipararsi a una Provincia.

La Visitatoria potrà successivamente svilupparsi in modo tale da rispondere a tutte le condizioni per diventare Ispettorìa (per esempio in seguito all'aumento del personale e allo sviluppo della presenza salesiana in un determinato territorio); ma può anche *rimanere* tale a lungo termine, finché perdura il motivo per cui è stata costituita (il servizio *specifico*, ad esempio, che le è stato affidato).

1.4 La Delegazione ispettoriale.

La Delegazione ispettoriale (Cast 159) non è una circoscrizione giuridica della Congregazione, ossia una parte giuridicamente autonoma, ma è e rimane una parte integrante di una Ispettorìa. Si tratta qui di un gruppo di comunità che, in seno a una Ispettorìa si trovano in una situazione comune particolare (per esempio, in una zona lontana, in un'altra nazione, con un'altra lingua, in un territorio missionario in senso stretto, ecc.), ma non realizzano i requisiti per diventare una circoscrizione giuridica (Ispettorìa o Visitatoria) a sé stante. La costituzione della Delegazione è di competenza dell'Ispettore, il quale continua ad essere il Superiore maggiore ordinario a tutti gli effetti. Egli nomina un suo Delegato con i poteri che crede opportuno conferirgli. Siccome però un giudizio su tali situazioni può avere aspetti che superano gli interessi ispettoriali e coinvolgono la Congregazione (cf. Cost 156), si richiede, sia per la costituzione della Delegazione che per la nomina del Delegato da parte dell'Ispettore, l'approvazione del Rettor Maggiore.

2. L'ISPETTORE (ART. 161-163)

2.1 Figura e compiti.

Già nelle parti precedenti si è parlato della figura e dei compiti dell'Ispettore. In particolare nell'art. 44, che trattava della missione comunitaria, l'Ispettore è stato presentato come «animatore del dialogo e della partecipazione», che guida il discernimento pastorale della comunità ispettoriale in vista dell'attuazione del progetto educativo-pastorale comune. Nell'articolo 58 sulla comunità ispettoriale, anche se non viene nominato esplicitamente, è evidente che l'Ispettore in primo luogo è il responsabile per la realizzazione degli impegni che sono ivi elencati. Possiamo dire che tutto il contenuto di quell'articolo viene riassunto nell'articolo 161, dove si afferma che il servizio dell'Ispettore mira alla «*formazione di una comunità fraterna ispettoriale*».

L'Ispettore è prima di tutto *animatore e pastore* della sua comunità ispettoriale. Egli «svolge il suo servizio... con carità e senso pastorale» (Cost 161). La sua azione animatrice riguarda «la vita religiosa e l'azione apostolica» della comunità ispettoriale, cioè tutta l'identità vocazionale salesiana come è stata descritta nella prima e seconda parte delle Costituzioni; mentre ha pure una responsabilità particolare in rapporto alla formazione di tutti i soci (cf., per la formazione permanente, Reg 101), ma specialmente dei novizi e dei giovani confratelli (Cost 161).

Come animatore e pastore egli deve essere vicino ai suoi confratelli per conoscerli, seguirli, incoraggiarli, unirli: «Un padre il quale ha per ufficio di aiutare i suoi figlioli a far andare bene i loro negozi, e quindi li consiglia, li soccorre, insegna loro il modo di trarsi d'imbarazzo nelle circostanze critiche».¹¹ Per questo i Regolamenti dicono che «l'Ispettore procurerà di avere frequenti incontri personali con i confratelli in spirito di servizio e di fraterna comunione» (Reg 146). Una volta all'anno farà la visita ispettoriale a ciascuna comunità, compiendo con i singoli confratelli e con l'intera comunità una verifica accurata circa il

¹¹ I Capitolo generale 1877, MB XIII, 281

modo di realizzare l'identità vocazionale (Reg 146). Un'attenzione particolare avrà poi per i Direttori, con i quali manterrà un contatto frequente (Reg 145).

La sua attenzione si estende anche ai gruppi della Famiglia salesiana (Reg 147) e ai collaboratori laici (Reg 148): è questa, oggi, una esigente responsabilità!

La sua presenza nell'Ispettorìa deve essere appunto quella dell'anima nel corpo, *una presenza* continua e vigile, comprensiva e amorosa, orientatrice e conduttrice.

Si può qui ricordare quanto il Codice di diritto canonico dice dei Superiori religiosi come animatori e guide dei propri fratelli: «I Superiori... insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio e li indirizzino nella celebrazione della sacra liturgia». ¹» Il Codice accenna chiaramente al *ministero di insegnamento* che il Superiore è chiamato a esercitare: egli - dice il documento «Mutuae relationes» --- ha «la competenza e l'autorità di maestro di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio Istituto»: ¹³ l'Ispettore è chiamato ad essere «maestro» anzitutto con la sua vita, ma anche mediante la sua parola orientatrice e stimolante. Accanto a tale compito non va poi dimenticato quello tanto importante *per un* Ispettore salesiano, che ha in Don Bosco il suo modello, della «*santificazione*» dei fratelli. A questo livello si manifesta in modo *particolare* la grazia del ministero sacerdotale dell'Ispettore: nella *celebrazione* dei Sacramenti, specialmente della Riconciliazione e dell'Eucaristia, egli porta ai fratelli il dono dello Spirito e guida la comunità ispettoriale al compimento perfetto della volontà del Padre.

Messi in evidenza questi aspetti essenziali, le Costituzioni sottolineano che l'Ispettore «*anima governando*». Egli è il Superiore della sua comunità: a lui è stata conferita dalla Chiesa un'autorità personale specifica: «Esercita su tutte le case e i soci dell'Ispettorìa potestà ordinaria in foro interno ed esterno a norma delle Costituzioni e del diritto» (Cost 162).

¹³ CIC, can. 619 " MR, 13

La sua potestà, sia quella ordinaria ecclesiastica di governo o di giurisdizione sia quella cosiddetta «dominativa»,⁴ è connessa al suo ufficio per tutta la durata del suo mandato e comporta il diritto (e il dovere) finale del *Superiore di* discernere e di decidere sul da farsi."

Tuttavia l'Ispettore non esercita la sua autorità nell'isolamento. *Egli è assistito da un Consiglio, i cui* membri l'aiutano nel suo servizio di autorità. Ciò viene affermato già nell'art. 161, che descrive la figura dell'Ispettore, per essere poi ripreso e specificato negli articoli riguardanti il Consiglio ispettoriale.

L'Ispettore, infine, svolge il suo ufficio «*in unione con il Rettor Maggiore*» (Cost 161): viene così richiamato ciò che l'art. 122 affermava come principio generale (vedi anche Cost 58 e **Reg** 144).

2.2 Nomina dell'Ispettore.

Nella revisione postconciliare delle Costituzioni è stata confermata la nostra tradizione giuridica ininterrotta circa la procedura per la nomina dell'Ispettore.

Il CGS ha introdotto però l'istituto della consultazione, in seguito alle indicazioni della «*Ecclesiae Sanctae*»,⁶ per dare, ai confratelli la possibilità di una partecipazione *effettiva* nella scelta dei responsabili del governo. Troviamo qui un altro caso in cui chiaramente viene applicato il principio di partecipazione e di corresponsabilità (cf. Cast 123). La convenienza di una consultazione per la nomina dei Superiori è d'altronde affermata esplicitamente nel nuovo Codice."

Le modalità della consultazione sono precisate dall'art. 143 dei Regolamenti generali. Essa compete immediatamente al Rettor Maggiore stesso, che può farla eseguire da un suo delegato (nel maggior numero dei casi sarà fatta dal Consigliere Regionale della Regione a cui appartiene l'Ispettorato interessata).

⁴ Cf. CdC, can. 596 §1.2

⁵ CL *Elementi essenziali della vita religiosa, CRIS*, 31.5.1983, n. 49 =⁶ CI, F s, ii, 18

⁷ Cf CIC, can. 625 §3

Nell'art. 162 vengono anche indicati due requisiti necessari affinché un confratello possa essere nominato Ispettore: la qualifica sacerdotale, che dà un tono proprio a tutto il suo servizio, come sopra si accennava,¹⁹ e un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua.¹⁹

2.3 Durata dell'incarico.

Anche la durata in carica dell'Ispettore è rimasta quella tradizionale e costante: un mandato di sei anni. Il CGS ha introdotto però la norma che ordinariamente non è possibile la riconferma immediata per un secondo sessennio nella stessa o in altre Ispettorie: si richiede l'interruzione di almeno un anno. Per motivi particolari può tuttavia risultare necessario o conveniente un secondo mandato: di qui la clausola: «ordinariamente».

Questa norma è stata confermata nel testo definitivo e corrisponde al criterio della temporaneità della carica e a quello dell'opportuno avvicendamento, voluti dal Codice di diritto canonico: «i Superiori costituiti a tempo determinato non rimangono troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione».²⁰

3. IL CONSIGLIO ISPETTORIALE (ART. 164-169)

3.1 Compiti del Consiglio ispettoriale.

Già nell'art. 1.61 abbiamo incontrato un accenno all'aiuto che l'Ispettore riceve dal suo Consiglio nell'esercizio del proprio incarico. Nell'art. 164 il soggetto è il Consiglio stesso, che ha come compito ge

¹⁹Vedi il commento all'art. 121, p. 808-811 w Cf. CIC, can. 623

²⁰D Cf. CIC, can. 624 §1 e 2

nerale di collaborare con l'Ispettore in tutto quello che concerne l'animazione e il governo dell'Ispettorìa. Qui troviamo di nuovo il binomio

«animazione e governo» (cf. Cost 130, a proposito del Consiglio generale), con cui si sono voluti esprimere i due aspetti della conduzione della comunità che si integrano e si completano a vicenda e che riguardano tutto il vasto campo «della vita e della missione» della Congregazione nel territorio che l'Ispettorìa copre. Difatti i *Regolamenti* generali specificano così il compito generale del Consiglio ispettoriale: «collaborare con l'Ispettore per lo sviluppo della vita e della missione salesiana, aiutarlo a conoscere le situazioni e verificare l'attuazione del progetto ispettoriale» (Reg 155).

Non si sono voluti esplicitare, a livello di Congregazione, oltre a quello dell'amministrazione dei beni, altri specifici settori che possono essere affidati a singoli membri del Consiglio ispettoriale (come invece è stato fatto per i membri del Consiglio generale), per lasciare massima libertà ad ogni Ispettorìa di provvedere come si ritiene più opportuno, secondo le diverse situazioni.

L'Ispettore, da parte sua - raccomanda l'art. 165 - deve farsi aiutare dal suo Consiglio e «promuovere la collaborazione attiva e responsabile dei suoi Consiglieri. Anche il Codice di diritto canonico vi insiste espressamente: «I Superiori abbiano il proprio Consiglio a norma delle Costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera»²¹

Concretamente Costituzioni e Regolamenti danno indicazioni su questo impegno. L'Ispettore convocherà il suo Consiglio regolarmente, almeno una volta al mese (Reg 155). Ascolterà sempre il suo Consiglio *nelle cose* di maggior importanza, prima di prendere *una decisione*, ma in determinati casi non può procedere validamente, se non ha ottenuto prima il «consenso» oppure, secondo i casi, il «parere» del Consiglio. Questi casi vengono elencati per l'ambito delle Costituzioni, nell'art. 165 (consenso) e per l'ambito dei Regolamenti negli articoli 156 (consenso) e 157 (*parere*). In questi casi l'aiuto del Consiglio diventa così indispensabile da condizionare la stessa possibilità di agire dell'Ispettore.²²

_~ CIC, can. 627 §1

aa Cf. CIC, can. 627 §2

3.2 Composizione del Consiglio ispettoriale.

Il Consiglio viene presieduto dall'Ispettore (che però - come già si diceva a proposito del Rettor Maggiore - non è membro del Consiglio e non vota).)ti composto dal Vicario, dall'Economo e da un numero dispari di altri Consiglieri, tre o cinque a seconda delle necessità dell'Ispettorìa. Così è assicurata normalmente la disparità nelle votazioni e viene evitata la sospensione di affari importanti a causa della parità dei voti.

I membri del Consiglio vengono nominati dal Rettor Maggiore. Per il grande numero di queste nomine e per la irregolarità delle scadenze il Rettor Maggiore può procedere anche con il consenso del Consiglio generale ridotto (cf. Cast 132 §2).

I candidati vengono proposti dall'Ispettore, il quale è anche competente a indire l'ampia consultazione tra i confratelli dell'Ispettorìa (Cost 167). Le modalità per questa consultazione dipendono però dal Rettor Maggiore col suo Consiglio (Reg 154): *esse sono state infatti stabilite recentemente e sono entrate in vigore dal 15 aprile 1985.*²ⁱ

Visto il peso e la responsabilità di questo incarico, non solo per il compito generale di collaborare con l'Ispettore nell'animazione religiosa e pastorale dell'Ispettorìa, ma anche per esprimere il proprio voto nei casi previsti (tra i quali anche quelle delle ammissioni alle professioni e agli Ordini sacri), si richiede che il candidato abbia almeno cinque anni di professione perpetua²⁴ e abbia completato tutto il curriculum della formazione iniziale (Cost 166). Per il Vicario dell'Ispettore è richiesta inoltre la qualifica sacerdotale, in quanto è Superiore maggiore in un Istituto religioso clericale.²ⁱ

3.3 Il Vicario dell'Ispettore.

La figura del Vicario dell'Ispettore fu introdotta dal CG XIX e successivamente *recepita nella* revisione del testo delle Costituzioni. In

² Cf. ACC n. 312 (1985), p. 44-45

ad Cf. CIC, can. 623

Il Cf. CIC, can. 620; cf. Cost 4 e 121

base al nuovo Codice egli è Ordinario religioso e Superiore maggiore ^{2,1} e quindi ha un ufficio ecclesiastico con potestà ordinaria vicaria. Ciò significa che egli attua il suo ufficio non soltanto quando deve sostituire l'Ispettore assente o impedito, ma possiede sempre la sua potestà ordinaria vicaria; è dunque sempre il «vice» dell'Ispettore, uomo di fiducia, «il primo collaboratore dell'Ispettore», come dice l'art. 168. La sua funzione generale è quella di prolungare e di integrare l'azione dell'Ispettore, e concerne «tutto ciò che riguarda il governo ordinario dell'Ispettorìa» (Cost 168); è chiamato, quindi, ad assistere, consigliare, completare l'Ispettore, senza volersi sostituire a lui.

Il Vicario può ricevere altri incarichi speciali da parte dell'Ispettore, per cui può esercitare in un modo più concreto e abituale la sua *potestà, sempre in nome* dell'ispettore.

Ma i Capitoli generali non hanno voluto dare ulteriori specificazioni a livello di testo costituzionale o regolamentare, poiché, in base all'esperienza degli ultimi sessenni nelle varie Ispettorie, il Vicario risulta incaricato di diversi settori: in una Ispettorìa della formazione, in un'altra della pastorale giovanile, della promozione delle vocazioni, del settore scolastico, della Famiglia salesiana ecc. Perciò si è preferito lasciare anche qui la massima libertà di agire all'Ispettore, per permettere una maggiore adattabilità dell'ufficio del Vicario sia alle necessità *diverse e mutevoli di ogni* Ispettorìa, sia alle capacità personali dei confratelli interessati.

3.4 L'Economo ispettoriale.

L'Economo ispettoriale è l'unico membro del Consiglio, al quale viene affidata, a livello del nostro diritto, la responsabilità immediata per un settore particolare: l'amministrazione dei beni temporali dell'Ispettorìa e il controllo e il coordinamento delle amministrazioni locali. Egli dipende sempre nell'esercizio del suo incarico dall'Ispettore, che mantiene la responsabilità ultima anche su questo settore (cf. Cast 161 e 190); agisce quindi a nome dell'Ispettore, ma con propria responsabilità²⁶ Cf. CIC, can. 134 §1; can. 620

lità personale negli adempimenti che gli spettano secondo le Costituzioni e i Regolamenti (cf. Cost cap. XIV e Reg 193-197).

Preghiamo per la nostra Ispettorìa (Visitatoria), per i Superiori e per tutti i Confratelli, perché nel territorio dove essa opera renda presente il carisma di Don Bosco per il bene della gioventù bisognosa.

Per tutti i Confratelli della nostra Ispettorìa, perché la fedeltà a Don Bosco e al suo spirito, la dedizione alla gioventù povera e l'attenzione ai segni dei tempi ispirino e sostengano ogni loro progetto e azione, preghiamo.

Per l'Ispettore e i suoi collaboratori, perché siano testimoni efficaci, tra i confratelli e i giovani, della paternità di Don Bosco e siano vincolo di unità dell'Ispettorìa con la comunità salesiana mondiale, preghiamo.

Per coloro che nell'Ispettorìa hanno particolari responsabilità di formazione, perché, compiendo con zelo la loro missione, aiutino ciascuno a crescere nella propria vocazione, preghiamo.

Per i giovani confratelli, i novizi e gli aspiranti, perché nei Salesiani dell'Ispettorìa trovino dei fratelli maggiori, esemplari nell'osservanza e nel fervore apostolica, pronti a comprenderli e a sostenerli nella realizzazione della loro vocazione, preghiamo.

4. IL CAPITOLO ISPETTORIALE (ART. 170.174)

4.1 Natura e autorità del Capitolo ispettoriale.

L'art. 170 descrive anzitutto la natura del Capitolo ispettoriale, riprendendo il concetto, approfondito durante il cammino di revisione delle Costituzioni, della comunità ispettoriale,^{1'} che «unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali» (Cost 157). Le comunità locali, «parte viva della comunità ispettoriale» (Cost 58), trovano nel Capitolo ispettoriale un momento privilegiato per poter vivere e intensificare il senso della loro appartenenza all'Ispettorìa, superando la visuale, di fatto un po' ristretta, del proprio ambiente e della propria attività particolare e interessandosi dei problemi generali dell'Ispettorìa.

Spiritualmente e fondamentalmente il Capitolo ispettoriale è «una *riunione fraterna*» nel senso profondo descritto nel cap. V delle Costituzioni (vedi, in particolare, gli art. 49 e 50). La fraternità trova la sua radice nella stessa chiamata di Dio, che si concretizza nella convocazione a questa riunione, tanto incisiva per la vita e la missione della comunità ispettoriale; la sua sorgente è posta nella presenza del Signore, nel cui nome i capitolari si radunano; la sua forza ispiratrice nello Spirito Santo, attivamente presente per guidare il discernimento comunitario, per aiutare a conoscere la volontà di Dio, per animare un miglior servizio alla Chiesa.²⁸

Giuridicamente il Capitolo ispettoriale è *l'Assemblea rappresentativa* dei confratelli delle comunità locali.

Tramite l'elezione locale *e ispettoriale* è garantita la presenza proporzionata di tutte le comunità e di tutti i soci; in tal modo si riflette in esso l'insieme delle attività e delle opere, delle esperienze e dei doni di tutta la comunità ispettoriale.

Diversamente dal Consiglio ispettoriale, il Capitolo ispettoriale è un organismo collegiale, in cui tutti i membri esercitano insieme, con ugual diritto, i legittimi poteri ad esso demandati.

²⁷ Cf. CGS, 512

ze Si veda, per analogia, quanto affermato nell'art. 146 sul Capitolo generale, p. 858 ss

L'autorità del Capitolo ispettoriale viene indicata nella seconda parte dell'art. 170. Non si tratta di un'autorità legislativa, come quella del Capitolo generale (cf. Cost 147); tuttavia non è nemmeno un'autorità semplicemente consultiva. Il Capitolo ispettoriale può «deliberare» su ciò che riguarda l'Ispettorìa, nell'ambito delle *competenze che le Costituzioni e i Regolamenti* demandano ad esso. Le principali competenze, come vedremo, sono indicate nell'art. 171, altre si trovano sparse nel corpo della nostra Regola. Al Capitolo *ispettoriale* vengono quindi riconosciuti veri poteri (cf. Cost 120), ma non in senso assoluto: le sue deliberazioni necessitano dell'approvazione del Rettor Maggiore col suo Consiglio prima di aver forza obbligatoria per l'ambito dell'Ispettorìa.

4.2 Competenze del Capitolo ispettoriale.

Nell'ars. 171 vengono indicate le *competenze* generali e principali del Capitolo ispettoriale:

- le prime due riguardano «il buon andamento» dell'Ispettorìa, in modo particolare «*la vita religiosa e pastorale*» (altra espressione per esprimere «la vita e la missione», frase che troviamo spesso nelle Costituzioni). Oggetto quindi degli interessi capitolari è tutto il vasto campo della nostra identità vocazionale. Il Capitolo ispettoriale può «stabilire» e «ricercare i mezzi adatti a promuovere» la vita e la missione, ma sempre rispettando le competenze demandate dalle Costituzioni e dai Regolamenti ad altri organi di governo (art. 170). Non può quindi sostituirsi all'Ispettore o al Consiglio ispettoriale, trattando casi la cui decisione spetta appunto all'Ispettore e al suo Consiglio. Le deliberazioni del Capitolo nell'ambito di queste competenze non appartengono al governo ordinario, ma sono orientamenti generali o linee di azione per un più lungo periodo (normalmente un triennio).
- la terza competenza del Capitolo ispettoriale riguarda lo studio *e la verifica dell'attuazione a livello* ispettoriale e locale delle deliberazioni *del Capitolo generale*, in particolare di quello immediatamente precedente. Difatti il Capitolo ispettoriale costituisce «il mezzo più opportuno per suscitare la partecipazione dei confratelli allo studio e al

l'attuazione delle decisioni capitolari». ²⁹ Spesso poi il Capitolo generale demanda espressamente ai Capitoli ispettoriali compiti determinati, su cui devono deliberare.

Esiste anche uno stretto legame tra il Capitolo ispettoriale e il Capitolo generale successivo. Esso viene formulato nell'ars. 112 dei Regolamenti: i Capitoli ispettoriali possono inviare proposte e contributi di studio in preparazione del Capitolo generale convocato dal Rettor Maggiore; in vista di tale Capitolo generale, poi, il Capitolo ispettoriale procederà all'elezione di uno o due delegati e dei loro supplenti (quinta competenza).

- la quarta competenza del Capitolo ispettoriale concerne la redazione e la revisione del «Direttorio ispettoriale». Questo fa parte del diritto proprio della nostra Società nell'ambito di ogni singola Ispettorica (Cost 191). Fa parte infatti della normativa che, subordinatamente, contiene disposizioni esecutive o applicative del nostro codice fondamentale, che sono le Costituzioni. In base ai principi della sussidiarietà e del decentramento (cf. Cost 124) varie materie, come abbiamo visto, sono state demandate al governo ispettoriale. Stabilire queste norme è di competenza del Capitolo *ispettoriale*, che le raccoglie appunto in un Direttorio, il quale avrà tuttavia forza obbligatoria solo dopo l'approvazione da parte del Rettor Maggiore con il suo Consiglio (cf. Cost 171).

Alcune particolari materie, demandate esplicitamente ai Direttori ispettoriali, riguardano la povertà religiosa (Reg 58), la vita di preghiera (Reg 72 e 74), la formazione salesiana (Reg 87. 88. 106), l'amministrazione dei beni temporali (Reg 190).

-Il Rettor Maggiore con il suo Consiglio ha dato alcuni chiarimenti e orientamenti circa il Direttorio ispettoriale, sottolineandone chiaramente il fine-, «applicare alle realtà locali i principi e le norme della legislazione generale, per rendere più concreto ed efficace nella comunità ispettoriale l'impegno di fedeltà alle nostre Regole» 3,1

²⁹CGS, 760

³Ocf. ACG n. 315 (1985), p. 34-41

4.3 Frequenza di convocazione.

La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo ispettoriale, dopo la revisione operata dal CGS, è triennale (prima era sessennale). Il motivo principale di tale novità è stato quello di offrire ai confratelli e alle comunità una maggiore possibilità di partecipazione corresponsabile nella conduzione dell'Ispettorìa (cf. Cost 123), tramite appunto il Capitolo ispettoriale che è l'assemblea più qualificata e rappresentativa di tutte le comunità dell'Ispettorìa.

Il ritmo triennale concorda poi anche con alcuni dei compiti principali dello stesso Capitolo ispettoriale: esso infatti permette di studiare e di verificare a metà del sessennio l'attuazione delle deliberazioni del Capitolo generale precedente (Cost 171,3) e di formulare, alla fine del sessennio, le proposte per il Capitolo generale successivo (Reg 112).

Il susseguirsi triennale dei Capitoli ispettoriali può essere modificato quando si verifica il caso previsto dall'art. 143 delle Costituzioni (morte o cessazione dell'ufficio del Rettor Maggiore) o quello indicato dall'art. 149 (Capitolo generale straordinario).

Un Capitolo ispettoriale straordinario è possibile nell'ambito di una Ispettorìa, quando il bene dell'Ispettorìa lo richieda. Il giudizio spetta all'Ispettore, il quale ha l'autorità di convocarlo; deve però ottenere il consenso del suo Consiglio ed è tenuto a consultare prima il Rettor Maggiore.

4.4 Composizione del Capitolo ispettoriale.

L'art. 173 presenta la composizione del Capitolo ispettoriale. Tra i suoi membri possiamo distinguere:

1) I membri di diritto:

- anzitutto i primi responsabili del governo dell'Ispettorìa: l'Ispettore e i membri del Consiglio ispettoriale;
- poi il Superiore di ogni Delegazione ispettoriale, che governa a nome dell'Ispettore una parte importante dell'Ispettorìa;
- il Regolatore del Capitolo ispettoriale, nominato dall'Ispettore con il consenso del suo Consiglio (cf. Reg 168);

- i Direttori di ogni casa canonicamente eretta; in caso di grave impedimento, a giudizio *dell'Ispettore*, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicari;
- il maestro dei novizi.

2) I membri eletti:

Sono previste dai Regolamenti generali due elezioni a due diversi livelli: prima a livello locale in ogni casa o in un gruppo di comunità riunite insieme (cf. Reg 161 e 163), poi a livello ispettoriale su una lista di eleggibili, in numero di uno ogni venticinque o frazione di venticinque confratelli dell'Ispettorìa (cf. Reg 165).

Questo criterio quantitativo è stato introdotto prima del CGS, in **seguito a un voto** esplicito del CG XIX, «in favore di una più ampia rappresentatività al Capitolo ispettoriale»,³¹ e poi codificato nel nostro *diritto per* garantire in tal modo una maggior rappresentatività ai membri eletti rispetto a quelli che sono membri di diritto «vi muneris».

Hanno voce attiva in queste elezioni tutti i *confratelli*, sia i *professi* perpetui sia quelli temporanei (Cast 174). Hanno voce passiva soltanto i *professi* perpetui (Cost 173,7).

Si osserva infine che in vista di una presenza significativa delle dimensioni complementari della vocazione salesiana, quella clericale e quella laicale (Cf. *Cost* 4. 45), l'art. 169 dei Regolamenti raccomanda tra l'altro, nel contesto delle elezioni, che i confratelli tengano presente la convenienza che la composizione del Capitolo ispettoriale corrisponda realmente a tale complementarità di laici e di chierici, propria della nostra Società.³²

Invochiamo la grazia dello Spirito sul Capitolo ispettoriale, affinché nello svolgimento dei compiti affidatigli sia strumento di crescita dell'Ispettorìa (della Visitatoria) e aiuto ai confratelli per una fedeltà sempre più piena alla propria vocazione e missione.

³¹ Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 20-21

³² Cf. CG21, 210

*Perché la luce dello Spirito Santo
illumini e guidi i membri del Capitolo ispettoriale*
• *li sostenga nelle decisioni che devono prendere, per
l'incremento della vita fraterna delle comunità
una maggior efficacia della loro opera, preghiamo.*

*Perché la celebrazione del Capitolo ispettoriale
sia un momento intenso di confronto
di promozione della comunione tra i confratelli
dell'Ispettorìa,
ravvivi in tutti la ricerca della fedeltà religiosa
lo slancio dell'impegno apostolico, preghiamo.*

CAPITOLA XIII

SERVIZIO DELL'AUTORITA NELLA COMUNITA LOCALE

«Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio... Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 4,10-11).

Ritorna la prima lettera di Pietro (già citata nel cap. XI), con il pressante invito a considerare la venuta del Signore: «La fine di tutte le cose è vicina» (4,7). È un richiamo diretto a creare quel clima di tensione escatologica (verso il giusto giudizio e insieme il conforto del premio) che fa da base dogmatica a tanta parnesi dei primi cristiani e che forse oggi si è piuttosto estenuata.

Ebbene, con lo stimolo che gli viene anche dalla visione del futuro, la comunità cristiana (è il soggetto cui si rivolge Pietro) intensifica la vita di preghiera (4,7) e di carità fraterna, «perché la carità copre una moltitudine di peccati» (4,8). La carità dà scopo e stile all'esercizio delle relazioni plurime nella vita comunitaria, quindi anche all'esercizio dell'autorità.

A questo *stile vogliono richiamarsi* le nostre Costituzioni, quando parlano di corresponsabilità della comunità (assemblea) (cf. Cost 186). Corresponsabilità che risulta dal fatto di una pluralità di carismi diversi in essa circolanti per cui ognuno in certo senso è superiore all'altro per quello che ha. Il monito di Pietro è di non misconoscere il carisma personale, ma di metterlo in circolazione per un mutuo servizio, giacché si tratta di grazia e non di possesso, di fronte a cui non si può essere che amministratori, non capricciosi, arbitrari padroni (4,10).

Vi è chi specificamente ha il compito di animare e di esercitare qualche ufficio. Gli si chiede un'operosità che rispecchi «parole di Dio», «energia ricevuta da Dio» (l'energia che *viene dalla Parola di Dio: 2 Ts 3,1*); il sigillo dunque di una purezza di intenzione, ma anche la trasparenza della divina paternità, per cui solo Dio venga glorificato, in quanto reso evidente e credibile nella stessa comunità. Così come Gesù Cristo ha esercitato tra di noi la sua parola e il suo ufficio (4,11).

Dal brano di Pietro traspare un'eccellente sintesi di corresponsabilità comunitaria, che si connette all'altro testo di Rm 12 citato per esprimere la comunità fraterna e apostolica (cf- Cost cap. V). Si tratta di una circolarità di amore, dove la specificità dei carismi, quindi anche quello degli uffici di autorità, non viene attenuata, ma vale come potenziale ulteriore di amore. Infatti quello cristiano è un amore che fa crescere, poiché viene da Dio e da Lui prende consistenza e genuinità

In questo capitolo viene presentato, come terzo e ultimo livello delle strutture organizzative della nostra Società, il servizio dell'autorità nella comunità locale.

I motivi di questa sequenza della materia sono già stati indicati nell'introduzione alla quarta parte. Non si vuole togliere niente al *valore e al carattere* più concreto e più immediato della comunità locale rispetto ai due altri livelli, quello ispettoriale e quello mondiale. Difatti, la convivenza in una comunità fraterna e apostolica, guidata da un Superiore, è un'esperienza che appartiene alla vita quotidiana dei confratelli. Ma questo aspetto viene già esplicitamente trattato altrove nel testo costituzionale, in modo particolare nel cap. V, che descrive prima ampiamente l'ideale della vita comunitaria, compreso il ruolo del Direttore, nelle comunità locali (Cast 49-57), per *concludere poi -- in un ordine quindi inverso -* con due articoli sulle comunità più vaste (più «remote» per quanto riguarda l'esperienza quotidiana, ma non meno reali): quella ispettoriale e quella mondiale (Cosa 58 e 59). Nella lettura di questo cap. XIII occorre aver presente quanto è stato affermato nel cap. V, come pure in altri articoli costituzionali, che saranno successivamente indicati.

Lo schema del capitolo è analogo a quello del precedente sulle strutture a livello ispettoriale. Si apre con un articolo sulla comunità locale come entità distinta e canonicamente definita, per trattare poi successivamente del Superiore locale, del Consiglio locale e dell'Assemblea dei confratelli.

Pertanto il capitolo si presenta con la seguente articolazione:

I. *La comunità locale (ari. 175)*

2. Il Direttore

- la sua figura (*art. 176*)
- la sua nomina e durata in carica (*art. 177*)

3. Il Consiglio locale

- natura e compito generale (*art. 178*)
- la sua composizione (*art. 179-180*)
 - i casi in cui è richiesto il suo consenso (*art. 181*) - situazioni eccezionali (*art. 182*) - il Vicario del direttore (*art. 183*) - l'Economo (*art. 184*)
- altri responsabili locali (*art. 185*)

4. L'Assemblea dei confratelli (art. 186)

1. LA COMUNITÀ LOCALE (ART. 175)

L'art. 175 sulla comunità locale, che introduce il capitolo XIII, ha una duplice finalità:

- a. vuol collegare immediatamente la materia trattata alle altre parti delle Costituzioni, che determinano la realtà carismatica della comunità salesiana:

nell'espressione «vita comune in unità di spirito» l'articolo riassume tutto il cap. V sulla comunità fraterna e apostolica; ricorda la corresponsabilità comune nell'esercizio della missione apostolica, affidata in primo luogo alla comunità (Cost 44); richiama l'autorità del Superiore, sia come guida nel discernimento pastorale (Cost 44), sia come centro della comunità fraterna (Cost 55), sia come responsabile per le decisioni nella ricerca comune della volontà di Dio (Cost 66). Nello stesso tempo riprende anche i criteri circa l'esercizio del servizio dell'autorità nella nostra Società, descritti nel capitolo introduttivo della parte quarta.

In tal modo il presente articolo viene letto nella luce di quanto è stato esposto nei precedenti capitoli delle Costituzioni.

- b. l'articolo, in particolare, presenta, nel contesto delle strutture

giuridiche, l'entità canonica della comunità con gli elementi costitutivi stabiliti dal Codice: «la comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto».1

Notiamo come il nostro diritto distingue qui i due termini di «comunità» e di «casa»: il termine «comunità» è riferito al gruppo di soci che abitano una medesima casa o residenza, mentre il termine «casa» è più largo e indica tutto il complesso sia dei confratelli sia delle cose materiali (proprietà, opere, chiesa, edificio...). La «casa» religiosa è per il diritto ecclesiastico persona giuridica pubblica non collegiale .z

In base a questa distinzione canonica, si comprende il diverso uso dei due termini nella nostra Regola: si parla di «casa» quando si tratta di tutto il complesso sia personale che materiale (cf., per esempio, la potestà ordinaria dell'Ispettore su tutte le case: Cost 162), o quando si tratta dell'amministrazione dei beni temporali (cf. i capitoli corrispondenti sia nelle Costituzioni che nei Regolamenti); si usa invece «comunità» quando si tratta, per esempio, delle relazioni tra le persone (cf. l'art. 186 sull'assemblea dei confratelli).

L'autorità competente per erigere o sopprimere una casa è, secondo le nostre Costituzioni, il Rettor Maggiore, che deve avere il consenso del suo Consiglio (Cost 132 §1,2), previa la richiesta dell'Ispettore con il consenso del Consiglio ispettoriale (Cost 165,5) e, per l'erezione canonica, previo il consenso scritto del Vescovo diocesano .4

Il diritto canonico (l'art. 132 §1,2 delle Costituzioni dice: «a norma del diritto») stabilisce ancora altre condizioni, tra cui quelle «necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'Istituto».6 Con ciò anche il Codice vuole sottolineare, con termini simili a quelli del no-

CIC. cari. 608

2 CL CIC, cari. 634 §1

Cf. anche CIC, can. 609 §1

4 Cf. CIC, can. 609 §1

Cf. CIC, cari. 610-612.

a CIC, cari. 610 §1, che dice letteralmente: «L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e dell'Istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'Istituto».

stro art. 175, che non basta costituire l'entità canonica, ma occorre creare tutta la realtà spirituale della comunità religiosa.

Eccetto il caso di comunità dipendente direttamente dal Rettor Maggiore, ogni comunità *locale fa parte di* una circoscrizione giuridica, che è normalmente un'Ispettorato o Visitatorio (cf. Cost 58 e 156-158), e dipende dal rispettivo Superiore maggiore (Cost 162). Questi è anche l'autorità competente per ascrivere i singoli confratelli, per precetto di obbedienza, a una determinata casa salesiana (Reg 150). I Regolamenti indicano *per ogni casa* un numero minimo ordinario di sei soci (Reg 150).

2. IL DIRETTORE (ART. 176-177)

Perché un gruppo di persone costituisca una comunità religiosa è necessaria la presenza di un Superiore, designato a norma del diritto . (Cost 175 e can. 608).

In tutto questo tempo di rinnovamento è stata sovente sottolineata l'importanza della partecipazione e della corresponsabilità dei confratelli di una comunità (cf. *Cost* 123), ma non è mai stato messo in dubbio il dato tradizionale della vita religiosa circa l'autorità del Superiore e non è stato mai proposto un governo collegiale della comunità in maniera ordinaria.¹ Le *nostre* Costituzioni non consentono neppure eccezionalmente la mancanza di un Superiore locale. L'Ispettore potrà modificare la struttura ordinaria del governo di una comunità, quando circostanze particolari (per esempio un numero ridotto di confratelli) lo esigano, ma «salva sempre la figura del Direttore» (Cast 182).

2.1 Compiti del Direttore.

Il Superiore locale, secondo la tradizione salesiana che risale al Fondatore, prende il nome di «Direttore». Egli ha potestà di governo

¹ Cf. *Nota della CRIS*, 2 febbraio 1972, AAS 69, 1972, p. 393.

ordinaria nell'ambito della casa di cui è Superiore, sia sulla comunità e su ogni parte di essa, sia sui singoli soci. Può comandare in forza del voto di obbedienza (Cast 68) e ha il diritto e il dovere della decisione finale sul da farsi (Cost 66).

I vari aspetti della figura e dei compiti del Direttore sono stati già evidenziati in punti diversi della Regola, sia trattando della comunità fraterna (cap. V), che parlando della missione apostolica e dell'obbedienza religiosa: egli «rappresenta Cristo» in mezzo ai fratelli (Cast 55), è il centro attorno a cui la comunità si raccoglie in unità (ivi), è l'animatore e la guida della missione pastorale della comunità (Cast 44), è il padre e il maestro di spirito, che incoraggia e orienta ciascun confratello e la comunità nella ricerca della volontà di Dio e nella fedeltà alla propria vocazione (Cost 55 e 66).

Questo art. 176 descrive, in particolare, la figura del Direttore come «*il primo responsabile*» sia della vita religiosa della comunità che della sua missione apostolica e dell'amministrazione dei beni. Viene messo, quindi, in rilievo il preciso compito di «governo» del Direttore. Risuonano le parole stesse del nostro Padre Don Bosco: «È necessario che il Direttore comandi: che sappia bene il suo regolamento e sappia bene il regolamento degli altri e tutto quello che debbono fare, che tutto parta da un solo principio... Sia un solo il responsabile».⁹

Ma ciò che è stato detto dei Superiori agli altri livelli vale anche per il Direttore: il suo comp.) non è esclusivamente di governo; egli «*governa animando e anima governando*». Ritorna anche a questo livello il familiare binomio «animazione e governo». Occorre anzi notare che proprio a livello locale la funzione specifica del Superiore è stata indicata, in primo luogo, col termine «animazione»: il CG21 ha trattato ampiamente del Direttore appunto come «animatore» della comunità in vista dell'educazione e dell'evangelizzazione dei giovani.¹⁰ La funzione del Direttore, scrive infatti il CG21, «fa pensare anzitutto all'attività interiore dell'anima come energia di vita, di crescita armonica, di coe-

aCf. *Cos!* 120 e C1C, can. 129 e 131.

q Parole dette da Don Bosco al Capitolo Superiore il 4 luglio 1884: cf. MB XVII, 189. Don Albera, riferendosi a questo aspetto, nel «manuale del Direttore», scrive che «dal momento della sua nomina il Direttore diventa nella casa il capo al quale tutto deve riferirsi, il centro dal quale procede ogni vitalità, la mano ferma che sta al timone perché nessuno devii dalla retta strada».

¹⁰ Cf. CG21, 46-57.

sione articolata delle parti; attività che dall'interno fa crescere la partecipazione di tutti i membri nella vita del corpo»."

È quanto le Costituzioni hanno già ricordato, presentando il Direttore nella comunità fraterna: «Suo primo compito è animare la comunità perché viva nella fedeltà alle Costituzioni e cresca nell'unità» (Cost 55). Anche trattando dell'obbedienza comunitaria la Regola diceva: «Il Superiore esercita la sua autorità ascoltando i confratelli, stimolando la partecipazione di tutti e promuovendo l'unione delle volontà nella fede e nella carità» (Cast 66). Rimandiamo il lettore al commento dell'art. 55, come pure a quello dell'art. 66 sulla corresponsabilità nell'obbedienza, in cui si descrive tutto il processo della ricerca comune, prima della decisione finale del Superiore.

Si notino, in particolare, i due strumenti che le Costituzioni indicano come assai validi per questa animazione: *il colloquio fraterno per il dialogo personale*, che interessa però anche tutta la comunità (cf. Cost 70 e Reg 49); e *l'assemblea dei confratelli per il dialogo comunitario*, che coinvolge tutti i singoli confratelli (cf. Cost 186 e Reg 184). Il CG21, per aiutare il Direttore nel suo compito, ma anche per illuminare la comunità sulla figura dello stesso Direttore, ha chiesto che venisse pubblicato un «manuale del direttore», nel quale si può trovare un ampio commento a questa «sintesi tra animazione spirituale e autorità religiosa».¹²

Negli articoli regolamentari corrispondenti si trovano altre indicazioni per il Direttore, affinché possa svolgere bene la sua funzione animatrice: gli si chiede di assicurare la sua presenza nella comunità e la sua disponibilità per i confratelli (Reg 172), di rendere effettiva la partecipazione dei confratelli secondo le competenze e le doti di ciascuno e di promuovere incontri di fraternità (Reg 173), *di curare bene la direzione spirituale comunitaria* (Reg 175); di seguire i confratelli singolarmente, soprattutto i confratelli giovani, gli anziani, gli ammalati, quanti si trovano in difficoltà (Reg 176).'

I' CG21, 46

¹¹ Cf. CG21, 61 d. Il «manuale», pubblicato nel 1982 col titolo *Il Direttore salesiano: un ministero per l'animazione e il governo della comunità locale*, è stato riveduto e aggiornato dopo l'approvazione delle Costituzioni.

¹² Commentando l'art. 53, si è accennato alla premura di Don Bosco per gli ammalati. Ai Direttori egli dice: «Questo raccomando in modo particolare ai Direttori, che non lascino mancar

In tutto questo suo compito di animazione e di governo il Direttore viene assistito, come abbiamo visto per i Superiori degli altri livelli, da un Consiglio.¹⁴ Gli articoli 178-181 ne specificheranno la composizione e i compiti.

Si fa notare come, in circostanze particolari, per *esempio* nel caso di un esiguo numero di confratelli, l'Ispettore può modificare la struttura interna della comunità, anche dispensando dalla necessità di avere un Consiglio locale (Cost 182). In questo caso però il Direttore dovrà consultare l'Ispettore nei casi in cui occorra il parere o il consenso del Consiglio (Reg 181): il Direttore cioè è tenuto a chiedere all'Ispettore, a seconda dei casi, il consiglio o il consenso per poter porre gli atti validamente."

Si osservi, infine, *lo stretto legame* che unisce i Direttori all'Ispettore. Mentre i Regolamenti generali raccomandano all'Ispettore un'attenzione particolare per i suoi Direttori (Reg 145), ai Direttori chiedono di tener informato con semplicità e chiarezza l'Ispettore sull'andamento della comunità nella consapevolezza di appartenere alla medesima comunità ispettoriale.

2.2 Nomina e durata in carica del Direttore.

Come per l'Ispettore, anche per il Direttore è stata confermata la procedura della nomina, con la novità però, introdotta dal CGS e poi codificata nel testo delle Costituzioni, della consultazione previa dei confratelli (Cost 177). La nomina spetta, poi, all'Ispettore, che deve avere il consenso del suo Consiglio e l'approvazione da parte del Rettor Maggiore. Quest'ultima tuttavia è necessaria solo nel caso di una prima nomina, non di una riconferma per un secondo triennio (cf. Reg 170). La consultazione viene fatta tra i confratelli di tutta l'Ispettoria e

nulla agli ammalati» (cf. *MB XI*, 69). Anche nei «Ricordi confidenziali, scrive: «Si faccia economia in tutto, ma si faccia in modo che agli ammalati non manchi nulla» (*e f.* *MB X*, 1046). In generale per la cura dei confratelli più bisognosi Don Bosco raccomanda: «I Direttori s'avvicinino sovente ai più bisognosi per incoraggiarli e migliorare la loro condotta e per conoscere i loro particolari bisogni e provvedervi. (*MB X*, 1048). a Cost 176; cf. *CIC*, can. 627.

⁵Cf. *CIC*, can. 127 §2.

quindi non soltanto nell'ambito della comunità interessata. Attraverso di essa si realizza quel dialogo, che è fondamentale per un retto discernimento e per l'esercizio della corresponsabilità: i Superiori ascoltano la comunità per comprenderne *le esigenze in vista* del compimento della missione, e tutti i confratelli partecipano con il proprio contributo per indicare colui che ritengono più idoneo nel Signore ad essere guida della comunità.

Le modalità concrete della consultazione sono di competenza dell'Ispettore e del suo Consiglio, tenuto conto di eventuali indicazioni che può dare il Capitolo ispettoriale. Come per la nomina dei Consiglieri ispettoriali, anche *qui il ritmo* di consultazione potrebbe essere triennale, chiedendo cioè ai confratelli di segnalare persone idonee per assumere l'incarico di *Direttore* secondo le scadenze del triennio.¹⁶

Nell'art. 177 vengono precisati due requisiti necessari perché un socio possa essere nominato Direttore: la qualifica sacerdotale (come si è già visto commentando gli art. 4 e 121), e un periodo adeguato di tempo trascorso in Congregazione dopo la professione perpetua."

Anche la durata in *carica* è quella tradizionale: un mandato di tre anni, prolungabile per altri tre nella stessa comunità (Cost 177). Dopo questo periodo il confratello «ordinariamente» cessa, almeno per un anno, da questo incarico." La riconferma del Direttore per un terzo triennio rimane possibile come *eccezione*, *ma in* tal caso l'ispettore è tenuto a chiedere di nuovo l'approvazione del Rettor Maggiore (cf. Cost 177 e Reg 170).

ia CF. ACG n. 312 (1985), p. 44-45. Qui si trovano anche altri orientamenti utili, per esempio sulle schede, sullo spoglio e sullo scrutinio, come pure sull'opportuno riserbo circa i risultati, *che per* la natura e i fini che la consultazione si propone, non possono essere oggetto di pubblicazione.

" Cf. *CIC*, can, 623.

¹⁸ Cl. CC can. 624 §2.

3. IL CONSIGLIO LOCALE (ART. 178-185)

Anche a livello locale il Superiore ha un suo Consiglio. ¹⁹ Questa disposizione canonica la troviamo già affermata nell'art. 176, che parla del Direttore. La ripete l'art. 178 come norma per ogni comunità, a meno che l'Ispettore non giudichi opportuna una *eccezione in circostanze particolari* (Cost 182).

L'art. 178 spiega qual è il compito generale del Consiglio: *collaborare con il Direttore nell'animazione e nel governo della comunità*. È un impegno che riguarda tutto il campo della vita religiosa e della missione apostolica.

A nessuno sfugge l'importanza del Consiglio, che tutta la tradizione della vita religiosa riconosce come strumento principale accanto al Superiore nel suo ruolo di animatore e guida. Come dice il nome stesso, spetta al Consiglio assistere il Direttore con il proprio «consiglio», aiutandolo nel discernimento; ma, più in generale, esso assiste il Direttore in tutto l'esercizio del suo ufficio, partecipando così della sua stessa responsabilità.

Sotto questo punto di vista si deve rilevare la valenza essenzialmente 'pastorale' del Consiglio: più che un organismo amministrativo, il Consiglio è un'équipe che condivide col Direttore la responsabilità in vista della realizzazione della missione. A tale scopo il Consiglio riflette sulla situazione comunitaria, studia le direttive opportune per le diverse aree pastorali, si sente direttamente impegnato e corresponsabile in tutti i settori dell'attività.

Da parte sua il Direttore è tenuto a valersi di questo aiuto e ad ascoltare sempre il suo Consiglio in tutte le questioni d'importanza (Cost 181; Reg 173). In alcuni casi per poter agire validamente deve prima ottenere il consenso del suo Consiglio: questi casi sono elencati nell'articolo costituzionale 181. Non si trovano invece, per ora, nel nostro diritto casi espliciti in cui è richiesto il «parere» del Consiglio. In ogni caso, i Regolamenti stabiliscono che il Direttore convochi il suo Consiglio almeno una volta al mese (Reg 180).

¹⁹ Cf. *CIC*, can. 627 §1 ²⁰ Cf. *CIC*, can. 627 §1

Si osserva che il Direttore, anche se convoca e presiede il Consiglio, non vota (si veda il commento fatto a proposito del Consiglio generale). Un caso a parte è quello delle ammissioni alle professioni e agli ordini sacri (Cost 108). Qui non è il Direttore che ammette il candidato, ma l'Ispettore; il Direttore deve tuttavia, col suo Consiglio, dare un parere previo; in tal caso egli può votare insieme col suo Consiglio, *come può anche illustrare separatamente il suo parere personale all'Ispettore.*

3.1 Composizione del Consiglio locale.

La composizione del Consiglio locale nelle nuove Costituzioni risulta molto flessibile e adattabile alle differenti esigenze concrete. Questa elasticità è stata voluta intenzionalmente dal CGS, come un'applicazione necessaria dei criteri generali di sussidiarietà e decentramento (cf. Cost 124).

Prima di tutto il numero dei Consiglieri non viene fissato rigidamente nel nostro diritto, ma si dice che esso deve essere «in proporzione alle esigenze e al numero dei confratelli della comunità» (Cost 178).

Vengono poi distinte nelle Costituzioni (art 179) tre categorie di Consiglieri:

a. membri di diritto: *il Vicario del Direttore e l'Economo;*

b. *un certo numero di confratelli responsabili dei principali settori di attività della comunità. Notiamo, a tal riguardo, che il CGS non ha voluto mantenere e prescrivere a livello universale la figura e i compiti di questi responsabili, quali si avevano in Congregazione prima della revisione postconciliare e che erano membri di diritto del Consiglio locale. P-* stata invece affidata al Capitolo ispettoriale la competenza di determinarli in modo che le strutture e i ruoli all'interno della comunità corrispondano alle esigenze delle situazioni, ormai diversissime nelle varie Ispettorie delle Congregazione (Cost 185). Le Costituzioni lasciano poi all'Ispettore col suo Consiglio la facoltà di determinare, *previo il parere della comunità interessata, quali di questi responsabili facciano parte del Consiglio locale.*

c. *eventualmente un certo numero di confratelli eletti annualmente dall'Assemblea dei confratelli. Questa facoltà viene applicata*

per le comunità locali numerose, secondo il giudizio dell'Ispettore, il quale determina anche il numero dei membri da eleggere (Cost 180).

Questa composizione del Consiglio, con la possibilità della rappresentanza di settori di attività e dell'elezione da parte dei confratelli, potrebbe causare una certa eterogeneità nel Consiglio locale come potrebbe *creare* qualche difficoltà nel raggiungere *una convergenza su* particolari problemi. Molto opportunamente l'articolo regolamentare 180 ricorda ai membri del Consiglio che «nelle decisioni *prese* sono solidali e che in ogni caso sono obbligati in coscienza al rispetto delle persone e alla discrezione circa gli argomenti trattati».

Spetta poi al Direttore informare i confratelli sulle decisioni di interesse comune, un diritto questo che è anche un dovere (Reg 180; cf. Cast 123).

3.2 Nomina dei Consiglieri.

La nomina del Vicario e dell'Economo *spetta all'ispettore*. *Di per sé* l'Ispettore non ha bisogno del consenso del suo Consiglio, ma è tenuto solo a udire prima il parere del Direttore.

Anche la nomina dei responsabili dei principali settori di attività della casa, e quindi implicitamente anche la nomina di essi a Consiglieri, è di competenza dell'Ispettore (Reg 183).

Per poter essere nominato o eletto membro del Consiglio locale si *richiede che il confratello* abbia emesso la professione perpetua e non sia più in formazione iniziale (Cost 178). Per il Vicario, inoltre, si richiede che sia sacerdote: ciò è determinato dal fatto che il Vicario sostituisce il Direttore assente o impedito e può far le sue veci anche abitualmente in questioni di governo ordinario.

3.3 Il Vicario del Direttore.

Nella revisione delle Costituzioni è stato introdotto nel nostro diritto anche a livello locale il Vicario del Superiore. Tra la sua figura e quella del Vicario del Rettor Maggiore e del Vicario dell'Ispettore esiste una certa analogia, in quanto anche il Vicario locale è il primo collaboratore del Direttore, di cui prolunga l'azione e la integra talmente da

formare con lui una cosa sola; anch'egli possiede, nell'ambito della casa, potestà ordinaria vicaria. Tuttavia non è un «Ordinario religioso»: la sua potestà vicaria difatti è limitata: è abituale solo «nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico, *mentre* diventa ordinaria vicaria senza limiti, «in tutto ciò che riguarda il governo ordinario», soltanto nel caso di assenza o di impedimento del Direttore, come pure nel caso di morte del *Direttore*, «fino a quando non sia provveduto altrimenti dall'Ispettore» (Cost 183).

Per disposizione del nostro diritto il Vicario può anche sostituire il proprio Direttore come membro del Capitolo ispettoriale, quando esso sia gravemente impedito, previa approvazione dell'Ispettore (Cost 173,5).

In base allo stesso criterio di sussidiarietà e decentramento, che ispira tutta la normativa circa le strutture dell'organizzazione della comunità locale, non si è voluto codificare nella Regola l'attribuzione al Vicario del Direttore di qualche compito specifico. Questo viene intenzionalmente lasciato all'iniziativa dei Superiori in loco.

Nei Regolamenti generali vengono tuttavia forniti alcuni criteri generali al riguardo, che servono a garantire alla figura *del Vicario* del Direttore nelle comunità locali una propria consistenza abituale (Reg 182), Egli avrà di solito la responsabilità di uno dei *principali settori* delle attività educative e pastorali della comunità, con la riserva che il suo ufficio non venga abitualmente abbinato a quello dell'Economo. La comunità dovrà essere informata circa le facoltà abituali che il *Direttore* ha affidato al suo Vicario.

Si osservi come la Regola sottolinei che la figura del Vicario offre al Direttore la possibilità di affidare a lui tutto ciò che lo può impedire o distogliere dal suo compito fondamentale (cf. Cast 55 e Reg 172).

3.4 L'Economo locale.

Il settore dell'amministrazione dei beni temporali, anche a livello locale, è affidato in prima istanza dal nostro diritto alla responsabilità di un Economo. Egli compie il suo servizio in dipendenza del Direttore col suo Consiglio.

Nei Regolamenti generali (cap. XIII) si trovano le disposizioni con-

crete per la gestione dei beni della casa (Reg 198-202). L'art. 184 delle Costituzioni raccomanda in generale che l'Economo svolga il suo servizio «in spirito di carità e povertà».

4. L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI (ART. 186)

Già nelle Costituzioni precedenti al CGS, anche se non si parlava esplicitamente di Assemblea, esisteva una riunione ufficiale dei confratelli della comunità, con il solo scopo tuttavia di eleggere il delegato e il suo supplente per il Capitolo ispettoriale.²¹

Nella revisione operata secondo gli orientamenti del Vaticano II, in base al principio della partecipazione e corresponsabilità, è stato istituito nel nostro diritto proprio l'organismo dell'Assemblea dei confratelli. «La comune vocazione comporta la partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri alla vita e all'azione della comunità locale», diceva l'art. 123. Come abbiamo visto più volte, con le espressioni «vita e azione», «vita e missione», si vuol indicare tutta la nostra identità vocazionale. E infatti in vari punti del testo le Costituzioni sottolineano che la partecipazione riguarda tutti gli aspetti essenziali della nostra vocazione (cf. Cast 3):

la missione apostolica, affidata alla comunità («la coesione e la corresponsabilità fraterna permettono di raggiungere gli obiettivi pastorali»: Cast 44);

la comunità fraterna: tutti insieme e ogni singolo confratello sono chiamati a costruire la comunione delle persone (Cast. 49 e 52); la pratica dei consigli evangelici («cerchiamo insieme la volontà del Signore in fraterno e paziente dialogo e con vivo senso di corresponsabilità»: Cost 66).

L'Assemblea, che riunisce tutti i confratelli per trattare le «princi»¹
Cf. Costituzioni 1966, art. 100

pali questioni riguardanti la vita e le attività della comunità» (Cost 186), *vuol essere un* momento privilegiato di partecipazione. Essa è uno strumento adatto per coordinare nella comunità l'impegno delle forze apostoliche, la comunione delle persone, la ricerca comune della volontà di Dio. È un mezzo di discernimento comune e di verifica per la crescita della fedeltà alla vocazione *nelle* concrete circostanze della vita quotidiana.

Nell'articolo costituzionale sono indicate con chiarezza le competenze dell'Assemblea dei confratelli. Ne risulta che essa:

a, è un'Assemblea elettiva: *ad essa spetta* l'elezione del delegato al Capitolo ispettoriale e del suo supplente, come pure l'eventuale elezione di Consiglieri locali (cf. Cast 181);

b. è un organo consultivo: l'Assemblea non può deliberare sulle questioni che tratta (come conviene invece a un Capitolo), ma il suo compito generale è di esaminare, analizzare, studiare le principali questioni, informarsi e dialogare, discernere, far emergere per quanto possibile una convergenza di vedute, di linee operative, programmare e verificare. Anche se non le compete deliberare, il suo ruolo è indispensabile come partecipazione corresponsabile ed anche effettiva al governo della comunità. Se funziona bene, essa prepara la decisione del Superiore, come conclusione di una ricerca comune (cf. Cost 66).

I Regolamenti *generali* (art 184) *specificano* ulteriormente compiti e doveri dell'Assemblea. Sono precisazioni sulla competenza assegnata dalle Costituzioni, così elencati:

- ricercare mezzi o linee operative per stimolare la vita religiosa e apostolica, ossia per realizzare sempre più pienamente la nostra vocazione;
 - analizzare i problemi più seri che possono presentarsi in una comunità;
- programmare all'inizio dell'anno di lavoro la vita comunitaria, le attività educative e pastorali, la formazione permanente e farne la revisione al momento opportuno (con scadenze precise) (cf. anche Reg 174);
 - contribuire alla elaborazione e verifica del progetto educativo pastorale della comunità (cf. Reg 4).
 - informarsi e riflettere sulla situazione economica della casa; ciò potrà essere realizzato, per *esempio*, in occasione dei bilanci annuali

di cui l'Economo *interesserà la comunità* (cf. Reg 202); rientra in questo impegno anche la verifica della povertà comunitaria di cui parla l'art. 65 dei Regolamenti.

L'Assemblea stessa determina la frequenza di convocazione. Il minimo stabilito dai Regolamenti è di almeno tre volte all'anno: corrisponde ai compiti sopra elencati, in modo particolare alla programmazione d'inizio d'anno, alla revisione verso la fine d'anno e alla riflessione sulla situazione economica e sull'osservanza della povertà in occasione dei bilanci.

Da tutta l'impostazione delle strutture a livello di comunità locale risulta che i confratelli sono invitati ad approfondire il senso della corresponsabilità, a imparare a dialogare ed a contribuire fraternamente alle riunioni, ad accrescere il senso del bene comune e la coesione tra i membri della comunità. Le strutture devono offrire condizioni favorevoli per la partecipazione responsabile, ma i confratelli stessi sono chiamati ad impegnarsi per tradurle in pratica e renderle efficaci.

*Preghiamo per la nostra comunità,
perché nella fedeltà a Don Bosco e al suo
spirito e nella dedizione di tutti al lavoro
apostolico risponda generosamente alla
missione affidatale per il bene dei giovani e
dei poveri.*

*Perché la nostra comunità viva,
nello spirito di famiglia e nella donazione
reciproca, una vita di carità e di zelo,
che ne renda più chiara e convincente
la testimonianza evangelica,
preghiamo.*

Per il Direttore della nostra comunità:

*il Signore lo assista e lo illumini con il suo
Spirito, perché sappia incarnare tra di noi la
presenza e la paternità di Don Bosco
e guidare la comunità nella ricerca e nel
compimento della volontà del Padre, preghiamo.*

*Per il Consiglio della comunità,
perché con discernimento salesiano ed apostolico*

*sappia organizzare e orientare il lavoro di
tutti ad una presenza più viva e operosa tra
coloro che ci sono affidati, preghiamo.*

*Per i confratelli più giovani e per la loro
crescita, e per i confratelli anziani e malati,
perché trovino nella comunità
il sostegno del quale abbisognano,
in un clima di fraternità e di amicizia sincera,
preghiamo.*